



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA
DIPARTIMENTO DI DIRITTO, ECONOMIA E CULTURE

Nuova serie

Rebekka Monico

LA GIURISDIZIONE IN MATERIA EXTRA CONTRATTUALE NELLO SPAZIO GIUDIZIARIO EUROPEO



G. Giappichelli Editore

INTRODUZIONE E PREMESSA METODOLOGICA

L'attuale disciplina della giurisdizione extracontrattuale all'interno dello spazio giudiziario europeo si rinviene, come noto, negli artt. 7 n. 2 reg. n. 1215/2012 e 5 n. 3 conv. di Lugano del 2007, ai sensi dei quali una persona fisica o giuridica domiciliata in uno Stato membro dell'Unione europea o, rispettivamente, in uno Stato vincolato dalla conv. può essere convenuta in un altro Stato membro/vincolato in «materia di illeciti civili dolosi o colposi» davanti al giudice del «luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire» (*locus delicti*). Nonostante gli emendamenti apportati agli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3, si ritiene che questi ultimi siano sostanzialmente equivalenti rispetto al pregresso art. 5 n. 3 conv. di Bruxelles del 1968, conv. di Lugano del 1988 e reg. n. 44/2001¹.

A causa della formulazione vaga e ambigua degli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3, della mancanza, all'interno dei regimi di Bruxelles e Lugano, di un'apposita definizione legislativa delle nozioni di «illeciti civili dolosi o colposi» e di «evento dannoso» e del carattere generale e omnnicomprensivo che contraddistingue entrambe le disposizioni², la disciplina del foro extracontrattuale ha fin da subito costituito l'oggetto di numerosi e frequenti rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Malgrado i ripetuti interventi chiarificatori del giudice europeo, gli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3 continuano tuttavia a sollevare molteplici problemi di non facile soluzione.

Invero, alla definizione – ricavabile dalla sentenza *Kalfelis*³ – dell'ambito di applicazione del *forum delicti* in negativo e *a contrario* rispetto alla disciplina del foro contrattuale *ex* artt. 7 n. 1 e 5 n. 1 e alle conseguenti difficoltà inerenti la determinazione della linea di confine tra gli artt. 7 n. 1 e 7 n. 2 da ultimo affrontate nella recente decisione *Hrvatske Šume*⁴, si aggiungono le questioni interpretative del criterio del *locus delicti* e i problemi sul coordinamento tra la disciplina generale *ex* artt. 7 n. 2 e 5 n. 3 e la disciplina speciale contenuta in altri strumenti normativi di fonte regolamentare o convenzionale che tendono sempre di più a prevedere delle

¹ *Ex multis* Corte giust. 29 luglio 2019, causa C-451/18, *Tibor-Trans c. DAF Trucks*, in *Racc.*, punto 29.

² Corte giust. 30 novembre 1976, causa C-21/76, *Bier c. Mines de potasse d'Alsace*, in *Racc.*, punto 18.

³ Corte giust. 27 settembre 1988, causa C-189/87, *Kalfelis c. Bankhaus Schröder*, in *Racc.*

⁴ Corte giust. 9 dicembre 2021, causa C-242/20, *Hrvatske Šume c. BP Europa*, in *Racc.*

apposite norme sulla giurisdizione applicabili nelle controversie transnazionali in materia civile e commerciale.

Dal punto di vista metodologico si è quindi ritenuto opportuno soffermarsi, in apertura del lavoro, sul sistema delle fonti che in seguito alla Brexit disciplinano la giurisdizione in materia extracontrattuale e sui criteri ispiratori del *forum delicti* che trovano fondamento nel principio cardine della prossimità tra la controversia e il giudice competente (cap. I). Per poter meglio comprendere le problematiche e gli sviluppi giurisprudenziali e dottrinali relativi agli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3 verranno innanzitutto esaminate la nozione di «illeciti civili dolosi o colposi», i diversi test di qualificazione invalsi nella giurisprudenza europea per stabilire quando sia applicabile la disciplina del *forum contractus* o, in via residuale, quella del *forum delicti* (cap. II, sez. I) e le tipologie di azioni esperibili dinanzi al foro extracontrattuale (cap. II, sez. II). Saranno poi analizzati l'interpretazione del *locus delicti* in base alla teoria dell'ubiquità sancita nel *leading case Bier* del 1976 e ai suoi corollari (cap. III), gli specifici criteri di giurisdizione elaborati dalla Corte di giustizia e dai giudici italiani quale specificazione della teoria ubiquitaria a seconda delle diverse tipologie di illeciti e gli eventuali profili di incompatibilità con gli anzidetti principi ispiratori della disciplina del foro extracontrattuale (cap. IV). Dopo aver ricollegato detti criteri ai metodi di coordinamento con gli altri ordinamenti riscontrabili nel reg. n. 864/2007 e nell'ordinamento giuridico americano in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, si tenterà di individuare la soluzione interpretativa degli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3 che appare preferibile (cap. V). Verrà infine approfondito il rapporto tra gli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3, da un lato, e le specifiche norme giurisdizionali previste in materia di trattamento illecito dei dati personali delle persone fisiche (art. 79, par. 2, reg. n. 2016/679), disegni/modelli comunitari (art. 82 reg. n. 6/2002), marchi dell'Unione europea (art. 125 reg. n. 2017/1001) e brevetti europei con o senza effetto unitario (artt. 31 accordo istitutivo di un tribunale unificato dei brevetti e 71 *bis* ss. reg. n. 1215/2012) (cap. VI).

Dall'analisi svolta emergono considerevoli e perduranti incertezze nell'applicazione e interpretazione degli artt. 7 n. 2 e 5 n. 3 e – limitatamente al coordinamento con le *leges speciales* sulla giurisdizione – un'eccessiva frammentazione del contenzioso extracontrattuale transnazionale idonea a inficiare la prevedibilità del giudice competente e la certezza del diritto.

CAPITOLO I

IL SISTEMA DELLE FONTI NELLA DISCIPLINA DELLA GIURISDIZIONE EXTRACONTRATTUALE

SOMMARIO: 1. La disciplina della giurisdizione in materia extracontrattuale nei sistemi di Bruxelles e Lugano: ambito di applicazione e rapporti con altre fonti normative. – 2. *Segue*: l'impatto della c.d. Brexit sulla giurisdizione in materia extracontrattuale. – 3. *Segue*: la residuale disciplina interna della giurisdizione extracontrattuale. – 4. Il foro dell'illecito extracontrattuale di cui all'art. 7 n. 2 reg. n. 1215/2012: evoluzione normativa e parallelismo interpretativo tra i regimi di Bruxelles e Lugano. – 5. Il principio di prossimità e gli altri criteri ispiratori del foro extracontrattuale. – 6. Gli ulteriori fori potenzialmente adibibili nelle controversie transnazionali in materia extracontrattuale: il foro generale, i fori speciali e il foro esclusivo dei diritti della proprietà industriale. – 7. *Segue*: il foro prorogato.

1. La disciplina della giurisdizione in materia extracontrattuale nei sistemi di Bruxelles e Lugano: ambito di applicazione e rapporti con altre fonti normative

La disciplina sovranazionale della giurisdizione¹ in materia di obbligazioni extracontrattuali transnazionali all'interno dello spazio giudiziario europeo è stata inizialmente introdotta nella conv. di Bruxelles del 1968². Come noto, quest'ultima costituisce, insieme alla conv. di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali³, una conv. internazionale di diritto uniforme c.d. "comunitaria", stipulata ai sensi dell'art. 220 TCEE⁴ da parte dei sei Stati fondatori dell'allora Comunità economi-

¹ Nel presente lavoro le espressioni "giurisdizione", "competenza giurisdizionale" (impiegata, quest'ultima, nelle fonti europee e convenzionali trattate nel testo) e "competenza" verranno utilizzate in maniera interscambiabile.

² Conv. di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *G.U.C.E.*, n. L 299 del 31 dicembre 1972, ratificata dall'Italia con l. n. 804/1971.

³ *G.U.C.E.*, n. L 266 del 9 ottobre 1980, ratificata dall'Italia con l. n. 975/1984 e attualmente applicabile nei rapporti con la Danimarca.

⁴ L'art. 220 TCEE (divenuto art. 293 TCE, oggi abrogato) prevedeva l'avvio di negoziati

ca europea⁵ per contribuire al buon funzionamento del mercato interno⁶.

Allo scopo di estendere le norme contenute nella conv. di Bruxelles agli Stati europei che erano allora parte dell'Associazione europea di libero scambio ("AEELS" o, in base all'acronimo inglese, "EFTA") – ossia Austria, Finlandia, Islanda, Norvegia, Svezia e Svizzera – e di rafforzare la cooperazione giudiziaria ed economica tra questi ultimi e gli Stati membri della Comunità economica europea⁷, il 16 settembre 1988 è stata aperta alla firma la conv. di Lugano del 1988 (c.d. conv. di Lugano I)⁸. Si tratta di una conv. parallela alla conv. di Bruxelles del 1968 che, oltre a riprenderne il carattere "doppio"⁹, è largamente riprodottriva della struttura e delle norme sulla competenza giurisdizionale della conv. di Bruxelles del 1968¹⁰. Entrambe le convenzioni sono inoltre basate sugli stessi principi fondamentali¹¹.

interstatali volti *inter alia* a garantire «la semplificazione delle formalità cui sono sottoposti il reciproco riconoscimento e la reciproca esecuzione delle decisioni giudiziarie». Con la conv. di Bruxelles del 1968 e la conv. di Roma del 1980 la portata di tale disposizione è stata di fatto estesa al fine di includere anche la disciplina di criteri di giurisdizione e di collegamento uniformi in materia civile e commerciale.

⁵ Si tratta di Italia, Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. In occasione dell'adesione di nuovi Stati membri alla Comunità economica europea, il testo originario della conv. di Bruxelles è stato modificato dalla conv. del 9 ottobre 1978 relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in *G.U.C.E.*, n. L 304 del 30 ottobre 1978 ("conv. di adesione del 1978"), dalla conv. del 25 ottobre 1982 relativa all'adesione della Repubblica ellenica, in *G.U.C.E.*, n. L 388 del 31 dicembre 1982 ("conv. di adesione del 1982"), dalla conv. del 26 maggio 1989 relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, in *G.U.C.E.*, n. L 285 del 3 ottobre 1989 ("conv. di adesione del 1989"), dalla conv. del 29 novembre 1996 relativa all'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia, in *G.U.C.E.*, n. C 15 del 15 gennaio 1997 ("conv. di adesione del 1996"). La versione consolidata della conv. di Bruxelles è pubblicata in *G.U.C.E.*, n. C 27 del 26 gennaio 1998.

⁶ Corte giust. 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Owusu c. Jackson*, in *Racc.*, punto 33 e giurisprudenza ivi citata.

⁷ P. JENARD-G. MÖLLER, *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale fatta a Lugano il 16 settembre 1988* ("Relazione Jenard-Möller"), in *G.U.C.E.*, n. C 189 del 28 luglio 1990, par. 10.

⁸ Conv. di Lugano del 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 16 settembre 1988, in *G.U.C.E.*, n. L 319 del 25 novembre 1988, ratificata dall'Italia con l. n. 198/1992.

⁹ La conv. di Bruxelles del 1968 e la conv. di Lugano del 1988 costituiscono, come suggerito dalla loro denominazione, delle convenzioni "doppie", le cui norme regolano non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale tra i giudici degli Stati contraenti al fine di evitare conflitti positivi e negativi di giurisdizione, ma anche la circolazione (*i.e.* il riconoscimento e l'esecuzione) delle decisioni straniere all'interno degli Stati contraenti, argomento, quest'ultimo, che non verrà approfondito nella presente trattazione. Tale carattere doppio è stato mantenuto nei successivi regg. n. 44/2001 e n. 1215/2012 e nella conv. di Lugano del 2007.

¹⁰ Relazione Jenard-Möller, par. 1.

¹¹ Relazione Jenard-Möller, par. 13.

Sul panorama delle fonti di diritto internazionale privato e processuale ha tuttavia inciso in maniera significativa il Trattato di Amsterdam del 1997, entrato in vigore il 1° maggio 1999, che ha spostato il settore della «cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali»¹² dal terzo al primo pilastro dell'Unione europea attribuendo alle istituzioni della Comunità europea (prima) e dell'Unione europea (poi) competenza normativa diretta e di portata generale volta ad adottare misure per garantire «la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione»¹³ e «il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione»¹⁴. Per effetto della “comunitarizzazione”/“europeizzazione” del diritto internazionale privato e processuale¹⁵, frutto del sempre più consapevole collegamento funzionale sussistente tra il mercato interno, la libertà di circolazione e lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (i.e. la cooperazione giudiziaria)¹⁶, le preesistenti convenzioni comunitarie adottate nell'ambito della collaborazione interstatale a livello intergovernativo sono

¹² Attuale art. 81, par. 1, TFUE. L'ex art. 65 TCE, come modificato dall'art. 2 n. 15 Trattato di Amsterdam, si riferiva alla «cooperazione giudiziaria in materia civile che presenti implicazioni transfrontaliere».

¹³ Attuale art. 81, par. 2, lett. c), TFUE, ex art. 65, lett. b), TCE.

¹⁴ Attuale art. 81, par. 2, lett. a), TFUE, ex art. 65, lett. a), TCE.

¹⁵ Sull'argomento, cfr. S.M. CARBONE-C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo in materia civile e commerciale. Il Regolamento UE n. 1215/2012*, Giappichelli, Torino, 2016, p. 3 ss.; F.P. MANSI, *Il giudice italiano e le controversie europee. I principali regolamenti comunitari di diritto processuale civile*, II ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 13 ss.; J. BASEDOW, *The Communitarisation of Private International Law – Introduction*, in *RabelsZ*, 3, 2009, p. 455 ss.; N. BOSCHIERO, voce *Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (diritto comunitario)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. I, Giuffrè, Milano, 2007, p. 344 ss.; P. BERTOLI, *Corte di giustizia, integrazione comunitaria e diritto internazionale privato e processuale*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 39-54; S. BARIATTI, *La cooperazione giudiziaria in materia civile dal terzo pilastro dell'Unione europea al Titolo IV del Trattato CE*, in *Dir. Un. eur.*, 2-3, 2001, p. 261 ss.; EAD., *La futura disciplina delle obbligazioni non contrattuali nel quadro della comunitarizzazione del diritto internazionale privato*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1, 2005, pp. 5-12; EAD., *Casi e materiali di diritto internazionale privato comunitario*, II ed., Giuffrè, Milano, 2009, pp. 3-15 e 24-37; M. CASTELLANETA, *La “comunitarizzazione” della cooperazione giudiziaria civile*, in *Notariato*, 3, 2005, p. 276 ss.; L.S. ROSSI, *L'incidenza dei principi del diritto comunitario sul diritto internazionale privato: dalla “comunitarizzazione” alla “costituzionalizzazione”*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1, 2004, p. 63 ss.; G. CONETTI, *Verso una disciplina comunitaria della legge applicabile ai contratti*, in *Studium iuris*, 3, 2004, p. 326 ss.; S.M. CARBONE, *Base giuridica e criteri interpretativi delle norme comunitarie sullo spazio giudiziario europeo*, in *Contratto impr./Eur.*, 1, 2003, p. 188 ss.; F. POCAR, *La comunitarizzazione del diritto internazionale privato: una «European Conflict of Laws Revolution»?*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 4, 2000, p. 873 ss. Si riferiscono alla “europeizzazione” del diritto internazionale privato A. COACCIOLI, *Manuale di diritto internazionale privato e processuale. Parte generale*, vol. I, Giuffrè, Milano, 2011, p. 21; O. FERACI, *L'ordine pubblico nel diritto dell'Unione europea*, Giuffrè, Milano, 2012, pp. 197-198; F. POCAR, *Sulla riforma dell'art. 3 comma 2 della legge n. 218/1995*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 3, 2011, p. 629.

¹⁶ S.M. CARBONE-C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 3.

state trasformate in regolamenti europei. Sono stati inoltre progressivamente adottati molteplici nuovi regolamenti¹⁷ al fine di introdurre norme comuni e uniformi di diritto internazionale privato e processuale¹⁸ e di procedura civile¹⁹ di fonte europea²⁰.

¹⁷ Proprio in considerazione della miriade di regolamenti europei finora adottati, è ormai da tempo al centro del dibattito accademico l'opportunità di codificare le esistenti norme di diritto internazionale privato e processuale dell'Unione europea in un'unica fonte normativa. Al riguardo, cfr. P. LAGARDE, *Kodifizierung des europäischen internationalen Privatrechts*, in *RabelsZ*, 3, 2011, p. 671 ss.; F. POCAR, *Révision de Bruxelles I et ordre juridique international: quelle approche uniforme?*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 3, 2011, p. 591 ss.; T. KADNER GRAZIANO, *Codifying European Union private international law: The Swiss Private International Law Act – a model for a comprehensive EU private international law regulation?*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 3, 2015, p. 585 ss., spec. p. 606 il quale propone di adottare «a future European Union PIL regulation» con una struttura simile a quella seguita dal legislatore svizzero nella legge federale sul diritto internazionale privato del 18 dicembre 1987 (“LDIP svizzera”); ID., *Gemeinsame oder getrennte Kodifikation von IPR und IZVR: Das schweizerische IPR-Gesetz als Modell für eine europäische Gesamtkodifikation – Lehren für die EU?*, in J. VON HEIN-G. RÜHL (eds.), *Kohärenz im Internationalen Privat- und Verfahrensrecht der Europäischen Union*, Mohr Siebeck, Tübingen, 2016, p. 44 ss.

¹⁸ Reg. (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 (“Bruxelles II-bis”) relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (“Bruxelles II”), in *G.U.U.E.*, n. L 338 del 23 dicembre 2003, sostituito, a partire dal 1° agosto 2022, dal reg. (UE) n. 2019/1111 del 25 giugno 2019 relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (“Bruxelles II-ter”), in *G.U.U.E.*, n. L 178 del 2 luglio 2019; reg. (CE) n. 864/2007 dell'11 luglio 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (“Roma II”), in *G.U.U.E.*, n. L 199 del 31 luglio 2007; reg. (CE) n. 593/2008 del 17 giugno 2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (“Roma I”), in *G.U.U.E.*, n. L 177 del 4 luglio 2008; reg. (CE) n. 4/2009 del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, in *G.U.U.E.*, n. L 7 del 10 gennaio 2009; reg. (UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, in *G.U.U.E.*, n. L 343 del 29 dicembre 2010; reg. (UE) n. 650/2012 del 4 luglio 2012 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, in *G.U.U.E.*, n. L 201 del 27 luglio 2012; reg. (UE) n. 2015/848 del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (“Roma III”), in *G.U.U.E.*, n. L 141 del 5 giugno 2015 che ha abrogato il reg. (CE) n. 1346/2000 del 29 maggio 2000 relativo alle procedure di insolvenza, in *G.U.C.E.*, n. L 160 del 30 giugno 2000; reg. (UE) n. 2016/1103 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi, in *G.U.C.E.*, n. L 183 dell'8 luglio 2016; reg. (UE) n. 2016/1104 del 24 giugno 2016 che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, in *G.U.C.E.*, n. L 183 dell'8 luglio 2016.

¹⁹ Reg. (CE) n. 1896/2006 del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento, in *G.U.U.E.*, n. L 399 del 30 dicembre 2006; reg. (CE) n. 861/2007 dell'11 luglio 2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, in *G.U.U.E.*, n. L 199 del 31 luglio 2007; reg. (UE) n. 655/2014 del 15 mag-

Con la trasformazione della conv. di Bruxelles del 1968 nel reg. n. 44/2001 (c.d. reg. Bruxelles I)²¹ – seguita, a distanza di sette anni, dalla conversione della conv. di Roma del 1980 nel reg. n. 593/2008²² – le disposizioni della conv. di Bruxelles sono state abrogate e sostituite dalle norme del reg. n. 44/2001²³, a loro volta sostituite dal reg. n. 1215/2012 (c.d. reg. Bruxelles I-bis o *Recast* Bruxelles I)²⁴. I regg. Bruxelles I e Bruxelles I-bis sono considerati la pietra angolare della cooperazione giudiziaria civile e commerciale nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea²⁵, le cui norme di diritto internazionale privato e processuale contribuiscono, unitamente alle norme di conflitto dei regg. n. 864/2007 e n. 593/2008, a disciplinare in maniera uniforme la competenza giurisdizionale, la legge applicabile e la circolazione delle decisioni straniere nella *maggior parte*²⁶ delle controversie relative alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali transfrontaliere in materia civile e commerciale²⁷.

gio 2014 che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari, in *G.U.U.E.*, n. L 189 del 27 giugno 2014. Da notare che il reg. (CE) n. 805/2004 del 21 aprile 2004 che istituisce il titolo esecutivo per i crediti non contestati, in *G.U.U.E.*, n. L 143 del 30 aprile 2004 introduce invece norme minime di procedura civile facoltative (considerando n. 19).

²⁰ Un elenco dettagliato dei regolamenti e delle direttive adottate per agevolare l'accesso alla giustizia e la cooperazione transfrontaliera tra i giudici degli Stati membri si rinviene in F. MOSCONI-C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato e processuale. Parte generale e obbligazioni*, vol. I, IX ed., Utet, Torino, 2020, pp. 27-31.

²¹ Reg. (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ("Bruxelles I"), in *G.U.C.E.*, n. L 12 del 16 gennaio 2001, entrato in vigore il 1° marzo 2002 nei rapporti tra gli Stati membri, ad eccezione, come si dirà, della Danimarca (art. 76).

²² Su cui cfr. N. BOSCHIERO, voce *Obbligazioni contrattuali (diritto internazionale privato)*, in *Enc. dir.*, Annali, vol. V, Giuffrè, Milano, 2012, p. 929 ss.

²³ Art. 68 reg. n. 44/2001.

²⁴ Reg. (UE) n. 1215/2012 del 12 dicembre 2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *G.U.U.E.*, n. L 351 del 20 dicembre 2012, entrato in vigore il 10 gennaio 2013 ma applicabile dal 10 gennaio 2015 (art. 81).

²⁵ S.M. CARBONE-C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 8; P. FRANZINA, *Jurisdiction Regarding Claims for the Infringement of Privacy Rights under the General Data Protection Regulation*, in A. DE FRANCESCHI (ed.), *European Contract Law and the Digital Single Market. The Implications of the Digital Revolution*, Intersentia, Cambridge-Antwerp-Portland, 2016, p. 86; E. LEIN, *Unchartered Territory? A Few Thoughts on Private International Law Post Brexit*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 17, 2015/2016, pp. 34-35.

²⁶ Gli artt. 1, parr. 1 e 2, regg. n. 44/2001, n. 864/2007, n. 593/2008 e n. 1215/2012 escludono infatti dal proprio ambito di applicazione oggettivo alcune controversie specificamente elencate.

²⁷ Come sottolineato da E.B. CRAWFORD-J.M. CARRUTHERS, *Connection and Coherence between and among European Instruments in the Private International Law of Obligations*, in *Int. Comp. Law Quart.*, 1, 2014, pp. 1-2, i regg. Bruxelles I-bis, Roma I e Roma II formano «a triangle of rules governing cases [...] in virtually the whole area of the private international

Specularmente al sistema di Bruxelles e in considerazione della necessità di allineare la disciplina della conv. di Lugano del 1988 alle modifiche introdotte nel reg. n. 44/2001²⁸, anche la conv. di Lugano del 1988 è stata sostituita dalla conv. di Lugano del 2007 (c.d. conv. di Lugano II)²⁹, stipulata tra la Comunità europea complessivamente intesa³⁰, la Danimarca a titolo individuale, e gli Stati AELS, ossia Islanda, Norvegia e Svizzera³¹. Dato che anche le norme sulla competenza giurisdizionale contenute nella conv. di Lugano riveduta sono sostanzialmente identiche a quelle del reg. n. 44/2001³², si evince che la conv. di Bruxelles ha costituito il modello legislativo di riferimento della conv. di Lugano del 1988, del reg. n. 44/2001 e, stante il disposto “estensivo” dell’art. 3, comma 2, l. n. 218/1995, del legislatore italiano. Al tempo stesso, la disciplina del reg. n. 44/2001 ha invece costituito il modello normativo per l’adozione della conv. di Lugano del 2007 e del reg. n. 1215/2012. Le norme sulla competenza giurisdizionale del reg. n. 44/2001 sono inoltre richiamate dagli artt. 6 regg. n. 805/2004 sul titolo esecutivo per i crediti non contestati, n. 1896/2006 sul procedimento ingiuntivo europeo e n. 655/2014 sulla procedura per l’ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari³³.

I regimi di Bruxelles e Lugano³⁴ prevedono molteplici criteri di giurisdizione parimenti applicabili alle controversie transnazionali in materia

law of obligations». Si veda inoltre E. LEIN, *Cross-Border Collective Redress and Jurisdiction under Brussels I: A Mismatch*, in D. FAIRGRIEVE-E. LEIN (eds.), *Extraterritoriality and Collective Redress*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 131 secondo cui «*the Brussels I[bis] Regulation is only one initial piece of an interwoven law puzzle*», cui si aggiungono il diritto processuale di ciascuno Stato membro (art. 12 l. n. 218/1995 del 31 maggio 1995 intitolata «Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato», in *G.U.*, n. 128 del 3 giugno 1995) e i regg. Roma I e Roma II. Sul parallelismo tra i principi fondamentali, la struttura e l’interpretazione dei tre strumenti normativi europei v. E. LEIN, *The New Rome I / Rome II / Brussels I Synergy*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 10, 2008, p. 177 ss.

²⁸ Cfr. E. MERLIN, *Novità sui criteri di giurisdizione nel Regolamento CE “Bruxelles I”*, in *Int’l Lis*, 1, 2002/2003, p. 40 ss.

²⁹ Art. 69, par. 6, conv. di Lugano del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, in *G.U.U.E.*, n. L 147 del 10 giugno 2009.

³⁰ V. Corte giust. 7 febbraio 2006, parere 1/03 sulla competenza (esclusiva) della Comunità a concludere la nuova Convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (“parere 1/03”), in *Racc.*, punto 173.

³¹ Il Liechtenstein è uno Stato AELS ma non è parte della conv. di Lugano del 2007.

³² F. POCAR, *The New Lugano Convention on Jurisdiction and the Recognition and Enforcement of Judgments in Civil and Commercial Matters*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 10, 2008, p. 2.

³³ Sulla funzione di “referente” o “parametro normativo” svolta dalla conv. di Bruxelles del 1968 e dal reg. n. 44/2001, v. S.M. CARBONE-C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, cit., pp. 5-9.

³⁴ Ai fini del presente lavoro, il riferimento al “regime/sistema di Bruxelles” comprende la conv. di Bruxelles del 1968, i regg. n. 44/2001 e n. 1215/2012 e l’Accordo tra la Comunità

di obbligazioni non contrattuali. In particolare, oltre all'apposita disciplina del foro extracontrattuale³⁵ – inserita nella pregressa conv. di Bruxelles in considerazione della frequenza degli incidenti stradali e della previsione del *forum delicti* nella maggior parte delle convenzioni bilaterali e delle legislazioni nazionali³⁶ – vengono in rilievo le norme sulla competenza giurisdizionale generale, speciale ed esclusiva e le norme in materia di proroga della competenza³⁷. Tali disposizioni trovano però applicazione solo se sussistono cumulativamente i criteri di applicabilità territoriale, temporale, oggettivo e soggettivo espressamente disciplinati dalle convenzioni e dai regolamenti stessi.

Nonostante siano state sostituite, le disposizioni della conv. di Bruxelles del 1968, incluso l'art. 5 n. 3 sul foro extracontrattuale, rimangono tuttora rilevanti nei rapporti con i Paesi e territori d'oltremare non europei (PTOM) degli Stati contraenti che sono esclusi dai regg. Bruxelles I e Bruxelles I-bis ai sensi dell'art. 355 TFUE³⁸. Anche le norme del regg. Bruxelles I continuano ad operare nei territori degli Stati membri dell'Unione europea³⁹ in relazione alle controversie instaurate nel periodo compreso tra il

europea e la Danimarca del 2005 cit. *infra*, in nota n. 41; l'espressione "regime/sistema di Lugano" è invece relativa alla conv. di Lugano del 1988 e del 2007.

³⁵ Artt. 5 n. 3 conv. di Bruxelles del 1968, conv. di Lugano del 1988 e del 2007 e reg. n. 44/2001; art. 7 n. 2 reg. n. 1215/2012.

³⁶ In Lussemburgo e nei Paesi Bassi tale foro era previsto solo per gli incidenti stradali e le collisioni di navi. Al riguardo cfr. P. JENARD, *Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale* ("Relazione Jenard"), in G.U.C.E., n. C 59 del 5 marzo 1979, pp. 25-26; P. MANKOWSKI, Art. 7, in U. MAGNUS-P. MANKOWSKI (eds.), *European Commentaries on Private International Law. Brussels Ibis Regulation*, vol. I, Otto Schmidt, Köln, 2016, p. 263.

³⁷ Artt. 4, 7 n. 1, 7 n. 5, 8 n. 1, 24 n. 4 e 25-26 reg. n. 1215/2012; artt. 2, 5 n. 1, 5 n. 5, 6 n. 1, 22 n. 4 e 23-24 conv. di Lugano del 2007, su cui v. *infra*, §§ 6 e 7.

³⁸ Cfr. l'art. 68, par. 1, regg. n. 44/2001 e n. 1215/2012 e il considerando n. 9 reg. n. 1215/2012. Si tratta, *inter alia*, di: i) Nuova Caledonia e dipendenze, Polinesia francese, Terre australi ed antartiche francesi, Isole Wallis e Futuna, Mayotte, Saint Pierre, Miquelon, appartenenti alla Francia, e ii) Aruba appartenente ai Paesi Bassi. Da notare che con l. n. 2019-983 del 26 settembre 2019 il Parlamento francese ha autorizzato l'adesione alla conv. di Lugano del 2007 della Francia «a nome e per conto [dei menzionati] territori non europei parte del [suo] territorio nazionale» ai sensi dell'art. 70, par. 1, lett. b). Nel momento in cui si scrive, il governo francese non ha depositato alcuna domanda di adesione presso il Consiglio federale svizzero, depositario della conv. di Lugano II ex art. 69, par. 2. L'eventuale perfezionamento dell'adesione determinerà, ai sensi dell'art. 69, par. 7, conv. di Lugano del 2007, la sostituzione, nei rapporti tra «gli Stati membri della Comunità europea e i territori non europei», della conv. di Bruxelles del 1968 da parte della conv. di Lugano del 2007.

³⁹ In mancanza di un'apposita dichiarazione di *opt-in*, gli atti normativi adottati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi del Titolo IV TCE non si applicavano al Regno Unito e all'Irlanda del Nord. In conformità all'art. 3 protocollo n. 4 allegato al TUE e al TCE, il Regno Unito e l'Irlanda del Nord avevano notificato, in epoca pre-Brexit, la loro intenzione di partecipare all'adozione e applicazione del reg. n. 44/2001. Cfr. il considerando n. 20 reg. n. 44/2001.

1° marzo 2002 e il 10 gennaio 2015, data di entrata in vigore del reg. Bruxelles I-bis⁴⁰. Nei rapporti con la Danimarca, il reg. n. 44/2001 si applica per effetto di un apposito trattato internazionale del 2005⁴¹ alle azioni proposte dal 1° luglio 2007⁴², continuando ad essere altrimenti operativa la disciplina contenuta nella conv. di Bruxelles del 1968.

L'art. 7 n. 2 reg. n. 1215/2012 subentra invece, in base al principio di ir-retroattività, limitatamente alle controversie iniziate successivamente al 10 gennaio 2015⁴³ all'interno dello spazio giudiziario europeo – Danimarca⁴⁴, Regno Unito e Irlanda del Nord⁴⁵ compresi – mentre l'art. 5 n. 3 conv. di Lugano del 2007 rileva in caso di controversie instaurate a partire dalla data di entrata in vigore differenziata della conv.⁴⁶, *i.e.* dal 1° gennaio 2010 per l'Unione europea, la Danimarca e la Norvegia, dal 1° gennaio 2011 per la Svizzera e dal 1° maggio 2011 per l'Islanda.

Quanto al campo di applicazione oggettivo, la controversia deve avere ad oggetto la «materia civile e commerciale»⁴⁷ nell'ambito della quale è

⁴⁰ Cfr. il combinato disposto degli artt. 66, par. 1, e 76 reg. n. 44/2001 e 66, par. 2, reg. n. 1215/2012.

⁴¹ Accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale del 19 ottobre 2005 ("Accordo tra la Comunità europea e la Danimarca del 2005"), in *G.U.U.E.*, n. L 299 del 16 novembre 2005, entrato in vigore il 1° luglio 2007. Cfr. anche il considerando n. 8 reg. n. 1215/2012. La Danimarca non è infatti vincolata dagli atti adottati ai sensi del Titolo V TFUE (*ex* Titolo IV TCE) in forza del meccanismo di *opt-out* di cui all'attuale protocollo n. 22 allegato al TUE e al TFUE (*ex* protocollo n. 5 allegato al TUE e al TCE).

⁴² Art. 9, par. 1, Accordo tra la Comunità europea e la Danimarca del 2005.

⁴³ Artt. 66, par. 1, e 81 reg. Bruxelles I-bis. Cfr. anche Cass., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22405, in *DeJure*, punto 2.1. Il momento di inizio della controversia coincide, ai sensi dell'art. 32 reg. n. 1215/2012, con il momento in cui viene compiuto il primo atto processuale: A. PATO, *Jurisdiction and Cross-Border Collective Redress. A European Private International Law Perspective*, Hart Publishing, Oxford, 2019, pp. 121-122 e dottrina ivi citata.

⁴⁴ Ai sensi dell'art. 3, par. 2, Accordo tra la Comunità europea e la Danimarca del 2005, con lettera del 20 dicembre 2012 la Danimarca ha notificato alla Commissione europea la decisione di attuare il contenuto del reg. n. 1215/2012.

⁴⁵ Cfr. il considerando n. 40 reg. n. 1215/2012 che si riferisce alla dichiarazione di *opt-in* sull'intenzione del Regno Unito e dell'Irlanda del Nord di partecipare all'adozione e all'applicazione del reg. n. 1215/2012, notificata ai sensi dell'art. 3 attuale protocollo n. 21 allegato al TUE e al TFUE. Da notare, però, che dal 1° gennaio 2021 i regg. n. 44/2001 e n. 1215/2012 non sono più applicabili nei rapporti tra il Regno Unito e gli Stati membri dell'Unione europea. Sugli effetti della Brexit sui regimi di Bruxelles e Lugano, v. *amplius infra*, § 2.

⁴⁶ Art. 63, par. 1, conv. di Lugano del 2007. V. anche Cass., Sez. Un., 4 marzo 2019, n. 6280, in *DeJure*, punto 7.

⁴⁷ Relativamente alla nozione di «materia civile e commerciale» (art. 1, par. 1, reg. n. 1215/2012 e conv. di Lugano del 2007) e alle materie espressamente escluse dall'ambito applicativo del reg. n. 1215/2012 (art. 1, par. 2, lett. a)-f) e della conv. di Lugano del 2007 (art. 1, par. 2, lett. a)-d), cfr. in dottrina L. MARI, *Ambito d'applicazione della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 e problemi di qualificazione della nozione di materia civile e*

pacificamente riconducibile la materia delle obbligazioni non contrattuali⁴⁸. La Corte di giustizia ha peraltro esplicitamente stabilito che anche l'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno derivante da asserite violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione europea⁴⁹ «è suscumbibile nella [...] "materia civile e commerciale"» di cui all'art. 1, par. 1, reg. n. 44/2001 «e ricade conseguentemente nell'ambito di applicazione di detto regolamento»⁵⁰. Sono inoltre ricomprese nella nozione in esame le azioni risarcitorie di natura extracontrattuale esperite dal curatore fallimentare nei confronti di un terzo che ha contribuito a cagionare un danno alla massa fallimentare dei creditori del fallito, qualora il ricavato dell'azione, nel caso di accoglimento della domanda, entri a far parte della massa fallimentare e vada quindi a beneficio dei creditori⁵¹.

Per quanto riguarda il criterio di applicazione soggettivo relativo alla localizzazione del domicilio del convenuto, le norme sulla competenza giurisdizionale del reg. n. 44/2001 (ovvero, se applicabili *ratione temporis*, del reg. n. 1215/2012)⁵² e le disposizioni della conv. di Lugano del 2007 rilevano, indipendentemente dalla nazionalità delle parti e dal domicilio dell'attore⁵³, se il domicilio del convenuto si trova, rispettivamente, «nel

commerciale, in *Dir. com. e scambi internaz.*, 2, 1977, p. 271 ss.; E. LAMARQUE, *Verso una nozione europea di «materia civile»*, in *Int'l Lis*, 2, 2003, p. 65 ss.; S.M. CARBONE-C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, cit., pp. 26-50; F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia delle decisioni straniere nel Regolamento (UE) n. 1215/2012 (rifusione). Evoluzione e continuità del "sistema Bruxelles-I" nel quadro della cooperazione giudiziaria europea in materia civile*, IV ed., Wolters Kluwer-Cedam, Padova, 2015, pp. 55-81; F. MOSCONI-C. CAMPIGLIO, *Diritto internazionale privato*, cit., pp. 77-84.

⁴⁸ F. MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali nel diritto internazionale privato*, Giuffrè, Milano, 2013, p. 10.

⁴⁹ Artt. 101-102 TFUE (*ex artt.* 81-82 TCE) e 53-54 Accordo sullo spazio economico europeo ("Accordo SEE"), in *G.U.C.E.*, n. L 1 del 3 gennaio 1994, concluso tra gli Stati membri dell'UE e gli Stati membri dell'AELS. Da notare che la Svizzera ha successivamente respinto l'Accordo SEE.

⁵⁰ Corte giust. 23 ottobre 2014, causa C-302/13, *flyLAL c. Starptautiskā lidosta Rīga*, in *Racc.*, punto 38. Conf. Corte giust. 29 luglio 2019, causa C-451/18, *Tibor-Trans c. DAF Trucks*, in *Racc.*, punto 24. V. inoltre C. FRATEA, *Cross-border damage antitrust claims and rules on jurisdiction: a real plaintiff's paradise?*, in *Papers di diritto europeo*, 1, 2016, p. 4: «[T]he fact that [private antitrust] actions can indirectly pursue public goals, as the preservation of free competition in the single market, and that in some legal system punitive damages can be awarded, is not sufficient to lure these actions away from [the civil and commercial matters] categorization, no matter what kind of judge will actually hear the case».

⁵¹ Si tratta della c.d. azione Peeters/Gatzen, ammessa per la prima volta nel 1983 dalla giurisprudenza olandese. Corte giust. 6 febbraio 2019, causa C-535/17, *NK c. BNP Paribas Fortis*, in *Racc.*, punti 34 e 37-38.

⁵² Sottolinea il carattere *inter partes* delle norme sulla competenza giurisdizionale dei regg. n. 44/2001 e n. 1215/2012 proprio perché presuppongono il domicilio del convenuto all'interno di uno Stato membro. F. MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., pp. 2-3.

⁵³ Sull'irrelevanza del domicilio e della cittadinanza dell'attore v. F. MOSCONI-C. CAMPI-

territorio di un determinato Stato membro» dell'Unione europea⁵⁴ diverso dalla Danimarca⁵⁵ oppure «nel territorio di uno Stato vincolato dalla [...] convenzione» di Lugano⁵⁶. In particolare, non essendo vincolati dal regime di Bruxelles, i giudici svizzeri, norvegesi o islandesi applicano solo il regime di Lugano alle controversie esperite nei confronti del convenuto domiciliato in uno Stato membro o in uno Stato AELS⁵⁷. Di contro, in base all'art. 64, par. 2, lett. a), conv. di Lugano del 2007, i giudici degli Stati membri, vincolati da entrambi i sistemi di Bruxelles e Lugano, applicano il regime di Bruxelles se il convenuto è domiciliato in uno Stato membro o il regime di Lugano se il convenuto è domiciliato in uno Stato AELS⁵⁸.

GLIO, *Diritto internazionale privato*, cit., p. 89 che sottolineano quindi come «chiunque [possa] convenire in giudizio davanti al giudice di uno Stato membro chiunque abbia domicilio in territorio comunitario»; H. GAUDEMET-TALLON-M.E. ANCEL, *Compétence et exécution des jugements en Europe. Matières civile et commerciale. Règlements 44/2001 et 1215/2012. Conventions de Bruxelles (1968) et de Lugano (1988 et 2007)*, VI ed., LGDJ, Parigi, 2018, p. 128 secondo cui «le domicile du demandeur n'a pas d'importance»; A. PATO, *Jurisdiction and Cross-Border Collective Redress*, cit., pp. 123-124. Cfr. inoltre la giurisprudenza europea citata *infra*, nota n. 82.

⁵⁴ Artt. 2, par. 1, reg. n. 44/2001 e 4, par. 1, reg. n. 1215/2012. Cfr. inoltre l'art. 2, par. 1, conv. di Bruxelles del 1968.

⁵⁵ L'art. 10, par. 2, lett. a), Accordo tra la Comunità europea e la Danimarca del 2005 sancisce infatti l'applicazione dell'accordo stesso ogniquale volta il convenuto sia domiciliato in Danimarca.

⁵⁶ Art. 2, par. 1, conv. di Lugano del 2007. L'art. 1, par. 3, conv. di Lugano del 2007 dispone che per «Stato vincolato dalla presente convenzione» si intende «lo Stato che è parte contraente della presente convenzione», «uno Stato membro della Comunità europea» o «la Comunità europea». Si applicano però indipendentemente dal domicilio del convenuto e, quindi, anche se il convenuto è domiciliato in uno Stato terzo o in uno Stato non vincolato dalla conv., i criteri di giurisdizione esclusivi (artt. 24 reg. n. 1215/2012 e 22 conv. di Lugano del 2007) e protettivi in materia di contratti di consumo e individuali di lavoro nelle controversie esperite dalla parte «debole» (lavoratore o consumatore) nei confronti della parte «forte» (datore di lavoro o professionista) (artt. 18, par. 1, e 21, par. 2 reg.), nonché la disciplina del foro prorogato (artt. 25 reg. e 23 conv.). Sulla potenziale incompatibilità del reg. n. 1215/2012 con gli artt. 20 e 47 Carta UE per non aver esteso il campo di applicazione *ratione personae* di tutte le norme sulla competenza giurisdizionale ai convenuti domiciliati in Stati terzi cfr. S.M. CARBONE-C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, cit., p. 58.

⁵⁷ Artt. 1, par. 3, e 2, par. 1, conv. di Lugano del 2007.

⁵⁸ Il reg. n. 1215/2012 non pregiudica, *ex art.* 73, par. 1, l'applicazione della conv. di Lugano del 2007. Specularmente, l'art. 64, par. 1, conv. di Lugano del 2007 stabilisce che la conv. non pregiudica l'applicazione, da parte degli Stati membri dell'Unione europea, della conv. di Bruxelles del 1968, dell'Accordo tra la Comunità europea e la Danimarca del 2005 e del reg. n. 44/2001 «e successive modifiche», riferimento da intendersi, come precisato da Corte giust. 20 dicembre 2017, causa C-467/16, *Schlömp c. Landratsamt Schwäbisch Hall*, in *Racc.*, punto 42, come comprensivo del reg. Bruxelles I-bis. Al tempo stesso, però, in base all'art. 64, par. 2, conv. di Lugano del 2007, le norme sulla competenza giurisdizionale della conv., ivi compreso l'art. 5 n. 3 sul *forum delicti*, prevalgono sul reg. quando il convenuto è domiciliato «nel territorio di uno Stato in cui si applica la presente convenzione ma non un atto normativo di cui al paragrafo 1» (*i.e.* in uno Stato AELS), se i giudici di uno Stato AELS hanno competenza esclusiva ai sensi dell'art. 22 conv. di Lugano del 2007 o se sono

Il reg. n. 1215/2012 e la conv. di Lugano del 2007 stabiliscono due metodi differenti per individuare il domicilio del convenuto⁵⁹, da intendersi peraltro quale domicilio *effettivo* e non quale domicilio eletto⁶⁰. Se il convenuto è una persona fisica, gli artt. 62 reg. e 59 conv.⁶¹ non contengono una qualificazione⁶² autonoma ma un rinvio al diritto degli Stati mem-

stati scelti dalle parti *ex art.* 23. Cfr. inoltre l'art. 54-ter, par. 2, lett. a), conv. di Lugano del 1988. In dottrina v. T.C. HARTLEY, *International Commercial Litigation. Text, Cases and Materials on Private International Law*, II ed., Cambridge University Press, Cambridge, 2015, pp. 30-31.

⁵⁹ In senso critico: F. MARONGIU BUONAIUTI, *Le obbligazioni non contrattuali*, cit., p. 10.

⁶⁰ Cfr. Relazione Jenard, p. 18: «il concetto di domicilio ai sensi della convenzione [di Bruxelles del 1968] non si estende alla fictio juris costituita dall'elezione di domicilio». In dottrina v. C. CONSOLO, *In tema di giurisdizione su azioni dichiarative di irresponsabilità aquiliana*, in *Riv. dir. priv.*, 3, 2001, p. 480.

⁶¹ Artt. 59 reg. n. 44/2001, 52 conv. di Bruxelles del 1968 e 52 conv. di Lugano del 1988.

⁶² Con il termine "qualificazione" si intende, nel diritto internazionale privato e processuale, la determinazione del significato e della comprensività di espressioni e categorie tecnico-giuridiche che vengono impiegate nelle norme sulla competenza giurisdizionale e nelle norme di conflitto. Tali categorie giuridiche possono costituire la fattispecie oggetto della controversia in relazione alla quale è necessario individuare il giudice dotato di competenza giurisdizionale (ad esempio, la "materia contrattuale" e la "materia di illeciti civili dolosi o colposi" che delimitano l'ambito di applicazione *ratione materiae* della disciplina del *forum contractus* e del *forum delicti*) o i criteri di giurisdizione (e.g. del *locus destinatae solutionis* o del "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire"). Relativamente ai metodi di qualificazione è necessario distinguere a seconda che l'espressione o la categoria tecnico-giuridica siano impiegate in una norma sulla competenza giurisdizionale nazionale (e.g. le nozioni di domicilio e di residenza del convenuto *ex art.* 3, comma 2, l. n. 218/1995) o di fonte europea. Nel primo caso, infatti, la posizione dottrinale maggioritaria è favorevole alla qualificazione in base alla *lex fori*, mentre le posizioni minoritarie sono favorevoli alla qualificazione in base alla *lex causae* (ossia in base al diritto straniero) o in base ad un approccio comparatistico. Nel secondo caso, invece, l'alternativa che si pone è tra il metodo della qualificazione autonoma, ossia comune a tutti gli Stati membri e fondata sul diritto e sui principi dell'ordinamento giuridico europeo, e il metodo conflittuale consistente nell'effettuare la qualificazione secondo il diritto sostanziale nazionale applicabile in forza delle norme di conflitto del giudice adito. Il metodo della qualificazione autonoma viene frequentemente impiegato sia a livello legislativo, attraverso l'elaborazione di nozioni autonome (e.g. del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale dedotta in giudizio *ex artt.* 7 n. 1 lett. b) reg. Bruxelles I-bis e 5 n. 1 lett. b) conv. di Lugano del 2007, del momento di pendenza della controversia *ex artt.* 32 reg. e 30 conv. e del domicilio delle società o altre persone giuridiche *ex artt.* 63 reg. e 60 conv.), sia a livello giurisprudenziale, attraverso il metodo dell'interpretazione autonoma. Quest'ultimo metodo è stato impiegato nell'interpretazione della disciplina del foro extracontrattuale a partire dalla storica sent. Corte giust. 30 novembre 1976, causa C-21/76, *Bier c. Mines de potasse d'Alsace*, in *Racc.* Pur non ritenendo sussistere alcun rapporto di esclusività tra il metodo della qualificazione autonoma e il metodo conflittuale, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha però affermato di pronunciarsi «per quanto possibile, in senso favorevole ad una interpretazione autonoma» (sent. 28 settembre 1999, causa C-440/97, *GIE Groupe Concorde c. il Comandante della nave Suhadhiwarno Panjan*, in *Racc.*, punti 11-12). Sui criteri interpretativi impiegati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai fini della qualificazione autonoma cfr. *infra*, la nota n. 224.

bri/contraenti in cui si assume domiciliato il convenuto⁶³. Il giudice deve infatti applicare la legge dello Stato in cui è pendente il procedimento (*lex fori*) per stabilire se la persona fisica è domiciliata nel territorio di tale Stato⁶⁴, oppure la legge di un altro Stato membro/vincolato dalla conv. (*lex causae*), per stabilire se la persona fisica è domiciliata in uno Stato diverso da quello in cui è pendente il procedimento. Ai sensi della nozione autonoma di cui agli artt. 63, par. 1, reg. e 60, par. 1, conv.⁶⁵, il domicilio di una società o di un'altra persona giuridica si trova invece alternativamente nel luogo della «sede statutaria» (c.d. sede legale)⁶⁶, dell'«amministrazione centrale» in cui vengono prese le decisioni più importanti (c.d. sede effettiva) o del «centro d'attività principale», ossia del centro dell'attività economica⁶⁷. Sussiste quindi un elevato rischio di conflitti positivi di giurisdizione⁶⁸ dato che *i*) una persona fisica potrebbe essere considerata domiciliata in più Stati membri/contraenti in base al diritto nazionale di ciascuno di essi e *ii*) i tre luoghi rilevanti per localizzare il domicilio della società convenuta si trovano in concorso alternativo tra loro.

Nel caso in cui non sia noto il domicilio del convenuto in uno Stato membro, la sua (anche solo probabile) cittadinanza dell'Unione europea rende applicabile le norme sulla competenza giurisdizionale del reg. n. 1215/2012. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha infatti stabilito che, in mancanza di indizi probatori del domicilio in uno Stato terzo, si presume che il convenuto, cittadino dell'Unione europea, sia domiciliato in uno Stato membro, con conseguente applicazione dei criteri giurisdizionali del reg. n. 1215/2012⁶⁹. In una controversia inerente alla violazione

⁶³ Per stabilire se il convenuto è domiciliato in Italia si deve applicare l'art. 43 c.c.

⁶⁴ Trattasi del c.d. principio della territorialità del domicilio (*territorialité du domicile*): H. GAUDEMET-TALLON-M.E. ANCEL, *Compétence et exécution*, cit., p. 129.

⁶⁵ Una nozione autonoma del domicilio delle società o di altre persone giuridiche era inoltre contenuta all'art. 60 reg. n. 44/2001. L'art. 53 conv. di Bruxelles del 1968 e conv. di Lugano del 1988 assimilava invece al domicilio la sede delle società, da determinarsi in base alle norme di diritto internazionale privato e processuale dello Stato del giudice adito.

⁶⁶ Ai sensi degli artt. 63, par. 2, reg. Bruxelles I-bis e 60, par. 2, conv. di Lugano del 2007 la «sede statutaria» coincide con la sede legale (*registered office*), con il luogo di acquisto della personalità giuridica (*place of incorporation*) o, in mancanza, con il luogo in conformità della cui legge è avvenuta la costituzione (*formation*) negli ordinamenti giuridici di Regno Unito, Irlanda e Cipro in cui non è contemplato il concetto di «sede statutaria».

⁶⁷ V. T.C. HARTLEY, *International Commercial Litigation*, cit., p. 28. Si veda anche M.V. BENEDETTELLI, *Criteri di giurisdizione in materia societaria e diritto comunitario*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 4, 2002, p. 879 ss.; *infra*, § 6.

⁶⁸ P. BERTOLI, *La disciplina della giurisdizione civile nel regolamento comunitario n. 44/2001*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 3, 2002, p. 634. Quali rimedi alle ipotesi di conflitti di giurisdizione sono però previsti dai regimi di Bruxelles e Lugano gli istituti della litispendenza (artt. 29-30 reg. n. 1215/2012 e 27 conv. di Lugano del 2007) e della connessione (artt. 33-34 reg. e 28 conv.).

⁶⁹ Cfr. Corte giust. 17 novembre 2011, causa C-327/10, *Hypoteční banka c. Lindner*, in

dei diritti della personalità commessa attraverso la pubblicazione di fotografie su internet, è stata confermata dalla Corte di giustizia l'applicazione dell'art. 5 n. 3 reg. n. 44/2001 ad un'azione risarcitoria esercitata nei confronti del responsabile del sito internet «che è *probabilmente* cittadino dell'Unione, ma [il cui domicilio sia ignoto], se il giudice adito non dispone di indizi probatori che gli consentano di ritenere che detto convenuto sia effettivamente domiciliato al di fuori del territorio dell'Unione»⁷⁰.

Nella diversa ipotesi in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro/contraente, troveranno applicazione in via residuale, al fine della determinazione della competenza giurisdizionale, le norme nazionali dello Stato del giudice adito⁷¹ e, quindi, per l'Italia, gli artt. 3 ss., l. n. 218/1995⁷². In particolare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge di riforma che ha nazionalizzato alcuni titoli di giurisdizione della conv. di Bruxelles del 1968⁷³,

Racc., punto 47, in cui la Corte di giustizia si è pronunciata nel senso che, in presenza delle condizioni menzionate nel testo, il professionista può adire, ex art. 16, par. 2, reg. n. 44/2001, il foro dell'ultimo domicilio conosciuto del consumatore. V. anche Cass., Sez. Un., ord. 30 ottobre 2020, n. 24110, punto 2 che è conforme alla sentenza *Hypoteční banka* pur non menzionandola espressamente.

⁷⁰ Corte giust. 15 marzo 2012, causa C-292/10, *G c. de Visser*, in *Racc.*, punto 42, enfasi aggiunta, commentata da I. BACH, *Zivilverfahrensrecht: Beklagter mit unbekanntem Wohnsitz – Internationale Zuständigkeit, fiktive Zustellung und Vollstreckung eines Versäumnisurteils*, in *EuZW*, 10, 2012, p. 381 ss.; G. CUNIBERTI, *Arrêt "G. c. de Visser": influence de l'absence de domicile connu sur l'application du droit de l'Union*, in *Journ. droit européen*, 6, 2012, p. 187 ss.; L. IDOT, *Action contre le propriétaire d'un site Internet dont l'adresse est inconnue*, in *Europe*, 4, 2012, p. 35 ss.; E.M. MAGRONE, *Competenza: applicabili le regole dell'Unione anche se è incerto il domicilio del convenuto*, in *Guida dir.*, 20, 2012, p. 98 ss.; S. TURATTO, *Giurisdizione nei confronti del convenuto dal domicilio ignoto e tutela del diritto di difesa nell'ambito dei Reg. 44/2001 e 805/2004*, in *Int'l Lis*, 4, 2012, p. 178 ss. Nella sentenza la Corte di giustizia sembra tuttavia contraddirsi nella misura in cui, da un lato, ritiene applicabile l'art. 5 n. 3 reg. n. 44/2001 qualora il domicilio della parte convenuta sia ignoto in base, *inter alia*, alla presunzione che i cittadini dell'Unione europea siano domiciliati in uno Stato membro e, dall'altro, nega l'applicabilità dell'art. 3, parr. 1 e 2, dir. 2000/31/CE dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (c.d. dir. sul commercio elettronico), in *G.U.C.E.*, n. L 179 del 17 luglio 2000, nei casi in cui sia sconosciuto il luogo di stabilimento del convenuto, posto che l'applicazione di tale norma è subordinata al fatto che il prestatore del servizio della società dell'informazione sia effettivamente stabilito nel territorio di uno Stato membro. In senso critico cfr. anche G. CUNIBERTI, *ECJ Rules on Jurisdiction over Defendants whose Domicile is Unknown*, in www.conflictoflaws.net, secondo cui «[t]he Court rules that in the absence of a proven establishment in the EU, European law simply does not apply. Well, domicile in the EU is also a requirement for applying the Brussels I Regulation, isn't it? The Court does not care to explain how these two outcomes can be reconciled». La data di ultima consultazione dei siti internet citati nel presente lavoro è il 28 dicembre 2022, salvo che non sia diversamente indicato.

⁷¹ Considerando n. 14 reg. n. 1215/2012; artt. 6, par. 1, reg. n. 1215/2012 e 4, par. 1, conv. di Lugano del 2007.

⁷² Le norme nazionali trovano applicazione in via residuale rispetto alle fonti europee in forza dei principi del primato e della diretta applicabilità del diritto dell'Unione europea.

⁷³ Sul rinvio parziale alla conv. di Bruxelles del 1968, cfr. *infra*, § 3.

la giurisdizione italiana a conoscere di una controversia in materia extracontrattuale sussiste *anche* in base all'art. 5 n. 3 conv.

Un ulteriore presupposto di applicabilità delle norme sulla competenza giurisdizionale contenute nei regimi di Bruxelles e Lugano è implicitamente costituito dal carattere non meramente interno⁷⁴ ma transfrontaliero o transnazionale della controversia: quest'ultima deve cioè presentare degli elementi di estraneità o di internazionalità rispetto all'ordinamento giuridico di un singolo Stato membro/contraente⁷⁵.

Diversamente da altri regolamenti europei, la mancanza, nel testo del sistema di Bruxelles, di una definizione del concetto di controversia transfrontaliera è dovuta al fatto che «il carattere internazionale del rapporto giuridico può dipendere da circostanze peculiari alla controversia deferita al giudice»⁷⁶. Sulla base della giurisprudenza⁷⁷ e del parere 1/03 della Corte di giustizia dell'Unione europea⁷⁸ i criteri di giurisdizione del regime di Bruxelles si applicano alle controversie che coinvolgano uno Stato membro e che presentino un *qualsiasi* elemento di collegamento (oggettivo o soggettivo) situato in uno o più Stati membri differenti (c.d. controversie transfrontaliere intraeuropee) oppure in uno o più Stati terzi (c.d. contro-

⁷⁴ È infatti pacifico che «le fattispecie totalmente interne ad un singolo Stato membro siano tuttora sottratte all'*emprise* della disciplina uniforme» del sistema di Bruxelles: P. FRANZINA, *Le condizioni di applicabilità del regolamento (CE) n. 44/2001 alla luce del parere 1/03 della Corte di giustizia*, in *Riv. dir. int.*, 4, 2006, p. 954.

⁷⁵ Corte giust. 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Owusu c. Jackson*, in *Racc.*, punto 25: «l'applicazione stessa delle norme sulla competenza della Convenzione di Bruxelles [...] presuppone l'esistenza di un elemento di estraneità»; 8 settembre 2022, causa C-399/21, *IRnova c. FLIR Systems*, in *Racc.*, punto 27. Cfr. inoltre la Relazione Jenard, p. 8 secondo cui «[l]a convenzione [di Bruxelles del 1968] modifica le norme di competenza vigenti nei vari Stati contraenti soltanto quando sussiste un elemento di estraneità»; P. SCHLOSSER, *Relazione sulla Convenzione di adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia* ("Relazione Schlosser"), in *G.U.C.E.*, n. C 59 del 5 marzo 1979, punto 21 che si riferisce al «principio in base al quale rientrano nel campo d'applicazione soltanto procedimenti [...] riguardanti rapporti giuridici internazionali»; F.P. MANSI, *Il giudice italiano e le controversie europee. Dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 alla Convenzione di Lugano del 1988 ed al regolamento (CE) n. 44/2001. Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 63; P. BERTOLI, *Verso un diritto processuale civile comunitario uniforme: l'ingiunzione europea di pagamento e le controversie di modesta entità*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2, 2008, p. 407, nota n. 43; B. BAREL-S. ARMELLINI, *Manuale breve di diritto internazionale privato*, XV ed., Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2020, p. 328; F. SALERNO, *Giurisdizione ed efficacia*, cit., p. 111; H. GAUDEMET-TALLON-M.E. ANCEL, *Compétence et exécution*, cit., p. 127; A. PATO, *Jurisdiction and Cross-Border Collective Redress*, cit., p. 121.

⁷⁶ Relazione Jenard, p. 8; T. BALLARINO, *I limiti territoriali della Convenzione di Bruxelles secondo la sentenza Owusu*, in *Int'l Lis*, 2, 2006, p. 93.

⁷⁷ Corte giust. 19 luglio 2012, causa C-154/11, *Mahamdia c. Algeria*, in *Racc.*, punto 40.

⁷⁸ Parere 1/03, punti 143-145.

versie transfrontaliere extraeuropee)⁷⁹, a condizione, però, relativamente al foro generale e ai fori speciali⁸⁰, che il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro⁸¹. Le norme sulla giurisdizione sono segnatamente applicabili non solo nei casi in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro e l'attore sia domiciliato o residente in uno Stato terzo⁸², ma anche nei casi in cui entrambe le parti processuali abbiano il domicilio o la sede nel medesimo Stato membro (c.d. *same-State parties*) e il fatto controverso sia avvenuto nel territorio di uno Stato terzo⁸³. In caso contrario gli obiettivi del sistema di Bruxelles verrebbero infatti pregiudicati, secondo la Corte, dall'applicazione, in via residuale, delle (spesso) divergenti norme nazionali applicabili al posto della conv. di Bruxelles e, oggi, del reg. n. 1215/2012⁸⁴.

⁷⁹ In tal senso, cfr. O. LOPES PEGNA, *La nozione di controversia «transfrontaliera» nel processo di armonizzazione delle norme di procedura civile degli Stati membri dell'Unione europea*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 4, 2018, pp. 931-932 e 937; P. FRANZINA, *Le condizioni di applicabilità*, cit., pp. 956-957 critica la mancata individuazione, da parte della Corte di giustizia, dei fattori di collegamento rilevanti; E. PAGANO, *La materia civile con implicazioni transfrontaliere e le competenze comunitarie di diritto internazionale privato*, in *Dir. Un. eur.*, 1, 2008, p. 129, nota 5; M. BANDERA, *La sentenza Owusu, il forum non conveniens e i conflitti di giurisdizione tra Stati membri e Stati terzi*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 4, 2007, pp. 1025-1026, 1040-1041 e 1047; R. FENTIMAN, *Civil Jurisdiction and Third States: Owusu and After*, in *Common Market Law Rev.*, 3, 2006, p. 712; E. JAYME, *Il diritto internazionale privato nel sistema comunitario e i suoi recenti sviluppi normativi nei rapporti con gli Stati terzi*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2, 2006, pp. 357-358; M. FALLON-T. KRUGER, *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction and Enforcement of Judgments: from Bilateral Modus to Unilateral Universality?*, in *Yearb. Priv. Int. Law*, 14, 2012/2013, p. 17.

⁸⁰ Si veda *supra*, la nota n. 56.

⁸¹ Cfr. S.M. CARBONE-C.E. TUO, *Il nuovo spazio giudiziario europeo*, cit., pp. 53-54 che evidenziano, da un lato, il ruolo preminente rivestito dal domicilio del convenuto nella sistemica del reg. n. 1215/2012 e, al tempo stesso, la "progressiva svalutazione" di tale criterio giurisdizionale alla luce di Corte giust. 17 novembre 2011, causa C-327/10, *Hypoteční banka c. Lindner*, in *Racc.*; 15 marzo 2012, causa C-292/10, *G c. de Visser*, in *Racc.*; M. FALLON-T. KRUGER, *The Spatial Scope of the EU's Rules on Jurisdiction*, cit., pp. 14-15.

⁸² Corte giust. 13 luglio 2000, causa C-412/98, *Group Josi Reinsurance Company c. UGIC*, in *Racc.*, punto 61 che fa però salvi i «casi eccezionali in cui un'esplicita disposizione della convenzione preveda che l'applicazione della norma sulla competenza da essa posta dipende dal fatto che l'attore sia domiciliato in uno Stato [membro]». Cfr. inoltre Corte giust. 25 luglio 1991, causa C-190/89, *Rich c. Società Italiana Impianti*, in *Racc.*; 6 dicembre 1994, causa C-406/92, *Tatry c. Maciej Rataj*, in *Racc.*, in cui la Corte di giustizia ha interpretato i titoli di giurisdizione della conv. di Bruxelles in controversie nelle quali la parte attrice aveva il domicilio o la sede in un Paese terzo.

⁸³ Corte giust. 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Owusu c. Jackson*, in *Racc.*, punti 26 e 35. Conf. Corte giust. 8 settembre 2022, causa C-399/21, *IRnova c. FLIR Systems*, in *Racc.*, punto 28. In quest'ultima sentenza il giudice europeo si è pronunciato nel senso che una controversia insorta tra due società aventi sede nel medesimo Stato membro, il cui unico elemento di estraneità consisteva nel fatto che i brevetti erano stati depositati e rilasciati in Stati terzi, nella specie in Cina e negli Stati Uniti, (punto 26) rientra nell'ambito di applicazione del reg. n. 1215/2012 (punto 31).

⁸⁴ Corte giust. 1° marzo 2005, causa C-281/02, *Owusu c. Jackson*, in *Racc.*, punto 34.

È infine opportuno precisare che le fonti normative della competenza giurisdizionale in materia di obbligazioni non contrattuali non si esauriscono nella sola disciplina generale contenuta nella conv. di Lugano del 2007 e nel reg. n. 1215/2012 applicabile, quest'ultimo, *proprio vigore* oppure per effetto del richiamo da parte di alcuni regolamenti europei o del rinvio di cui all'art. 3, comma 2, l. n. 218/1995. Al regime di Bruxelles e Lugano si aggiungono infatti altre fonti di natura regolamentare e convenzionale che pongono pertanto problemi di coordinazione con i titoli di giurisdizione del reg. n. 1215/2012 e della conv. di Lugano del 2007⁸⁵.

2. Segue: *l'impatto della c.d. Brexit sulla giurisdizione in materia extracontrattuale*

A seguito del *referendum* del 23 giugno 2016⁸⁶, il 29 marzo 2017 il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") ha notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione europea ex art. 50, par. 2, TUE⁸⁷. L'uscita del Regno Unito dall'Unione europea (c.d. Brexit), avvenuta a mezzanotte del 31 gennaio 2020 (*exit date*), ha determinato notevoli conseguenze sul quadro normativo del diritto internazionale privato e processuale all'interno dello spazio giudiziario europeo⁸⁸.

Fino all'*exit date* i regg. n. 44/2001 e n. 1215/2012, come anche la maggior parte degli altri atti europei di diritto derivato⁸⁹ facenti parte dell'*acquis communautaire*, si applicavano al e nel Regno Unito in quanto

⁸⁵ Sul coordinamento tra gli artt. 7 n. 2 reg. n. 1215/2012 e 5 n. 3 conv. di Lugano del 2007 e la disciplina speciale contenuta in altri regolamenti europei e convenzioni internazionali v. *infra*, cap. VI.

⁸⁶ Sull'esito referendario si veda F. SAVASTANO, *Brexit: un'analisi del voto*, in *federalismi.it*, 13, 2016, p. 2 ss.

⁸⁷ Ai sensi dell'art. 50, par. 2, TUE «Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l'Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l'Unione».

⁸⁸ Per una disamina dell'impatto della Brexit sul diritto internazionale privato e processuale dei Paesi del Commonwealth v. R. MORTENSEN, *Brexit and private international law in the Commonwealth*, in *Journ. Priv. Int. Law*, 1, 2021, p. 18 ss.

⁸⁹ Ad eccezione dei regg. n. 1259/2010 sul divorzio e sulla separazione personale, n. 650/2012 sulle successioni, n. 2016/1103 sui regimi patrimoniali tra coniugi e n. 2016/1104 sugli effetti patrimoniali delle unioni registrate, il Regno Unito aveva infatti partecipato, in conformità al meccanismo di *opt-in* previsto dal protocollo n. 21 allegato al TUE e al TFUE, alla maggior parte dei regolamenti europei adottati nel settore della cooperazione giudiziaria civile ai sensi del Titolo V TFUE.

Stato membro dell'Unione europea. Anche le convenzioni di Lugano del 2007 e dell'Aja del 2005 vincolavano il Regno Unito in virtù della loro stipulazione da parte dell'Unione europea⁹⁰.

Come noto, l'art. 127, par. 1, Accordo di recesso⁹¹ ha stabilito la perdurante applicazione, durante il c.d. periodo di transizione decorrente dal 1° febbraio 2020⁹² al 31 dicembre 2020⁹³, del «diritto dell'Unione»⁹⁴ al e nel Regno Unito come se quest'ultimo fosse ancora uno Stato membro dell'Unione europea. In particolare, ai sensi dell'art. 67 Accordo di recesso, le norme generali sulla competenza giurisdizionale del reg. n. 1215/2012⁹⁵ e i criteri di giurisdizione speciali dei regg. n. 6/2002, n. 2017/1001 e n. 2016/679⁹⁶ in materia di disegni e modelli comunitari, marchi e trattamento dei dati personali⁹⁷ hanno continuato ad applicarsi ai «procedimenti avviati»⁹⁸ prima della fine del periodo di transizione, *i.e.* anteriormente al 31 dicembre 2020, nel Regno Unito e «negli Stati membri in situazioni che coinvolg[ono] il Regno Unito»⁹⁹.

⁹⁰ Ai sensi dell'art. 216, par. 2, TFUE gli accordi conclusi dall'Unione europea vincolano infatti «le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri».

⁹¹ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Accordo di recesso"), in *G.U.U.E.*, n. L 29 del 31 gennaio 2020.

⁹² Si tratta della data di entrata in vigore dell'Accordo di recesso *ex art.* 185, par. 1, lett. a).

⁹³ Cfr. l'art. 126 Accordo di recesso. Scopo del periodo di transizione è di consentire al Regno Unito e all'Unione europea di avviare i negoziati degli accordi sulle relazioni future al fine di «assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione» (art. 184 Accordo di recesso). Tra gli obiettivi principali elencati nel preambolo dell'Accordo vi è infatti quello di assicurare un recesso ordinato del Regno Unito dall'Unione europea (considerando n. 5).

⁹⁴ L'espressione "diritto dell'Unione" comprende, ai sensi dell'art. 2, lett. a), Accordo di recesso, i trattati istitutivi (*i.e.* TUE e TFUE), «gli atti adottati dalle istituzioni [...] dell'Unione», «gli accordi internazionali di cui l'Unione è parte» e «gli accordi tra gli Stati membri conclusi in quanto Stati membri dell'Unione» e, quindi, i regimi di Bruxelles e Lugano così come definiti *supra* nella nota n. 34.

⁹⁵ Art. 67, par. 1, lett. a), Accordo di recesso. In base all'art. 69, par. 2, Accordo di recesso, il reg. n. 1215/2012 si applica durante il *transition period* anche per effetto dell'Accordo tra la Comunità europea e la Danimarca del 2005.

⁹⁶ Art. 67, par. 1, lett. b), Accordo di recesso.

⁹⁷ Al riguardo, cfr. *infra*, cap. VI.

⁹⁸ Si veda l'Avviso ai portatori di interessi – Recesso del Regno Unito e norme unionali nel settore della giustizia civile e del diritto internazionale privato del 27 agosto 2020 ("Avviso ai portatori di interessi"), p. 3, nota n. 8 sulla corrispondenza tra la nozione di "procedimenti avviati" *ex art.* 67, par. 1, Accordo di recesso e la nozione di "azioni proposte" *ex art.* 66, par. 1, reg. n. 1215/2012.

⁹⁹ Mediante la Nota verbale relativa all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica del 5 dicembre 2018, COM(2018) 841 def., par. 5, l'Unione europea ha notificato agli altri Stati vincolati dalla conv. di Lugano del 2007 che durante il periodo transitorio il Regno

Al fine di assicurare l'adattamento della legislazione interna del Regno Unito alla Brexit, il 26 giugno 2018 è entrato in vigore lo *European Union (Withdrawal) Act* ("EUWA 2018")¹⁰⁰. Si tratta di un atto normativo particolarmente complesso che: *i*) estende l'efficacia dei trattati istitutivi e del diritto dell'Unione europea fino alla fine del «*transition*» o «*implementation period*» ("IP") in conformità all'art. 127 Accordo di recesso¹⁰¹, *ii*) abroga lo *European Communities Act* del 1972, l'atto di recepimento del diritto dell'Unione europea nell'ordinamento giuridico del Regno Unito¹⁰², con il conseguente venir meno del principio del primato del diritto dell'Unione sul diritto nazionale «*passed or made on or after exit day*»¹⁰³, *iii*) converte in «*UK domestic law*» il diritto dell'Unione europea che dalla fine del periodo di transizione (c.d. "*IP completion date*") continua a far parte del diritto nazionale a titolo di «*retained EU law*»¹⁰⁴ e *iv*) conferisce ai ministri della Corona un ampio e discrezionale potere di adottare *regulations* qualora ritenute appropriate per abrogare o mitigare qualsivoglia «*failure*»

Unito deve essere considerato uno Stato membro dell'Unione europea ai fini degli accordi internazionali conclusi dall'Unione. Affinché la conv. di Lugano sia applicabile e vincolante durante il periodo transitorio è però necessario il consenso degli Stati AELS. In tal senso v. M. LEHMANN, *UK Applies for Accession to Lugano Convention*, in www.eapil.org.

¹⁰⁰ Lo EUWA 2018 è stato successivamente modificato dallo *European Union (Withdrawal Agreement) Act* del 2020. Per un commento v. G. CARVALE, *L'approvazione dell'European Union (Withdrawal) Act 2018 e le incertezze dell'accordo di recesso*, in *Nomos*, 2, 2018, pp. 1-6.

¹⁰¹ *Section 1A EUWA 2018*.

¹⁰² *Section 1 EUWA 2018*. Sulla discussa e complessa questione se l'abrogazione menzionata nel testo possa integrare una sostanziale violazione della conv. di Bruxelles del 1968 e, quindi, determinarne l'estinzione ai sensi dell'art. 60 conv. di Vienna del 1969 v. S. FORLATI, *Forlati on the Fate of the 1968 Brussels Convention: Some Thoughts from the Perspective of the Law of Treaties*, in www.eapil.org.

¹⁰³ *Section 5(1) EUWA 2018*; M. KENDRICK-G. SANGIULOLO, *Alea Iacta Est. Bye bye Brexit Bill, welcome European Union (Withdrawal) Act 2018*, in federalismi.it, 2018, p. 3.

¹⁰⁴ *Section 6(7) EUWA 2018*. La "*retained EU law*" costituisce una nuova categoria di atti normativi che comprende *i*) le norme interne che hanno dato attuazione alle direttive dell'Unione europea («*EU-derived domestic legislation*») (*Section 2*), *ii*) i regolamenti dell'Unione europea direttamente applicabili («*direct EU legislation*») (*Section 3*) e *iii*) «*[a]ny rights, powers, liabilities, obligations, restrictions, remedies and procedures*», ossia le norme dei Trattati istitutivi, i principi generali dell'ordinamento europeo e le sentenze della Corte di giustizia (*Section 4*). Sono ad esempio diventati «*direct retained EU law*» i regg. n. 864/2007 e n. 593/2008, con le modifiche apportate dalle *Law Applicable to Contractual Obligations and Non-Contractual Obligations (Amendment etc.) (EU Exit) Regulations 2019* (SI 2019/834) principalmente volte ad eliminare il riferimento al Regno Unito quale Stato membro (*Sections 10-11*). Parla di «*statutory cloning*» of the *Rome instruments*» A. DICKINSON, *Realignment of the Planets – Brexit and European Private International Law*, in *IPRax*, 3, 2021, p. 218. Sul rischio di divergenze rispetto alle future modifiche eventualmente apportate dal legislatore europeo e alle sentenze interpretative della Corte di giustizia dell'Unione europea aventi ad oggetto le norme di conflitto dei regg. Roma I e Roma II cfr. A. BRIGGS, *Brexit and Private International Law: An English Perspective*, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2, 2019, pp. 279-280; conf. A. DICKINSON, *ivi*, p. 219.